

VERBALE DI ACCORDO

Addì 31 maggio 2017, in Milano

tra

- La Soc. FASTWEB S.p.A. nelle persone di Giuseppe Piacentini, Maria La Notte, Daniela Sanvito, Chiara Ferrari, Francesco Capasso e Giorgia Zaghi, che sottoscrivono

e

- la SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL - UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, nelle persone di Martina Scheggi, Alessandro Faraoni, Angelo Ughetta e Roberto Coccè, Attilio Naddei, Daniele Bonanno, Massimiliano Flomi, Antonio Ortega, Luca Saccogna, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU.

premesso che

- l'Accordo del 18 marzo 2014 relativo ai trattamenti normativi per il personale di FASTWEB S.p.A., ha cessato i propri effetti al 31 dicembre 2016;
- a tal fine FASTWEB e le Organizzazioni Sindacali, unitamente alle RSU interessate, hanno convenuto di incontrarsi al fine di raggiungere un'intesa in merito ai nuovi trattamenti economici e normativi, che nel tenere conto dell'attuale situazione del mercato delle Telecomunicazioni, siano comunque coerenti e supportino la strategia di investimento che l'Azienda, nonostante il contesto, sta sviluppando e svilupperà nel triennio 2017-2019. Tali investimenti sono volti a garantire sempre più una diffusione dei servizi a banda larga nel sistema paese (progetto FTTS), la stessa qualità del fisso sul mobile attraverso lo sviluppo del Mobile 5G, incrementare la crescita dei ricavi aziendali, raggiungere livelli di efficienza e produttività sempre più competitivi; adottare misure volte alla conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro;
- FASTWEB applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC);
- Fastweb ritiene che per la vigenza del Piano Industriale 2017 - 2019 il perimetro Aziendale non è interessato da operazioni straordinarie che vadano a modificarne gli assetti ad oggi in essere.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente verbale.

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di FASTWEB.

WELFARE & PERMESSI

1. Turni genitori

Le parti concordano che il cd. "turno genitori" sarà riconosciuto fino al 5° anno del bambino/a.

Conseguentemente le lavoratrici madri, fino al compimento del 5° anno del bambino/a, saranno adibite a turni compresi nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 20 dal Lunedì al Venerdì feriali e festivi.

Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale interessato dovrà presentare specifica richiesta scritta con almeno 5 settimane di anticipo all'ufficio Risorse Umane informando preventivamente il proprio Responsabile di riferimento.

L'istituto di cui sopra potrà essere esteso anche alle unità organizzative denominate *Flagship* e/o a unità legate a nuove iniziative di *business* (a titolo esemplificativo *SOC*) sempre che ne esistano i presupposti e solo a valle dell'esito di una verifica relativa alla sussistenza delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Le parti si danno atto che nuove iniziative di *business* formeranno oggetto di apposito incontro a Livello Nazionale tra le parti firmatarie del presente Accordo.

2. Trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale temporanee per il personale turnista del *Customer Care*

L'Azienda conferma che, al fine di agevolare una migliore conciliazione dei tempi lavorativi con quelli familiari delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, la possibilità per le madri turniste, che svolgono la propria attività lavorativa presso il *Customer Care*, di poter trasformare, al rientro della maternità e fino al compimento del 6° anno di vita del bambino, il proprio rapporto di lavoro in un contratto a tempo parziale orizzontale della durata giornaliera di 4 ore o di 6 ore.

Al compimento del 6° anno del bambino/a l'orario di lavoro settimanale/giornaliero sarà ricostituito nella dimensione precedente. Resta ferma la possibilità per la lavoratrice, di richiedere il mantenimento della riduzione dell'orario di lavoro sopra indicata a tempo indeterminato; tale richiesta sarà accolta dall'Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.

Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti confermano che potranno fruire di detta riduzione temporanea dell'orario di lavoro un numero massimo pari al 10% della forza occupata nel servizio di riferimento.

63

Tale istituto troverà applicazione anche per i lavoratori (madri e padri) cd. "normalisti" compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.

L'istituto di cui sopra potrà essere esteso anche alle unità organizzative denominate *Flagship* e/o a unità legate a nuove iniziative di business (a titolo esemplificativo *SOQ*) sempre che ne esistano i presupposti e solo a valle dell'esito di una verifica relativa alla sussistenza delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Le parti si danno atto che nuove iniziative di *business* formeranno oggetto di apposito incontro a Livello Nazionale tra le parti firmatarie del presente Accordo.

3. Permessi cd. "a recupero" per i genitori

18

Le parti confermano il riconoscimento dei permessi cd. "a recupero" nei confronti del personale in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Hanno diritto a fruire di tali permessi i lavoratori e le lavoratrici, inquadrati con livello 4°-5° (compreso il livello retributivo 5S) che siano genitori biologici e/o adottivi di bambini fino ai 8 anni di età.

Il diritto alla fruizione di detti permessi sarà riconosciuto dalla nascita del figlio ovvero dall'adozione/affidamento preadottivo fino al compimento del 8° anno di età del figlio stesso.

Tali permessi saranno fruibili a multipli di ora, fino a concorrenza del normale orario di lavoro, in maniera continuativa e non frazionata e la relativa prestazione oraria non prestata dovrà essere resa entro il trimestre solare di competenza.

Le parti si danno atto che il recupero può essere effettuato, sempre previa autorizzazione del Responsabile di riferimento, solo al termine del normale orario di lavoro per il personale che opera in orario base; per il personale che opera in archi di turnazione il recupero potrà avvenire anche prima dell'inizio del proprio turno di lavoro ma comunque non prima delle ore 8.00 del mattino.

Il monte ore per la fruizione dei permessi cd "a recupero" per i genitori, sarà pari a:

- personale con contratto di lavoro a tempo pieno: 100 ore annue, 10 ore mensili;
- personale con contratto di lavoro a tempo parziale giornaliero pari a 6 ore: 75 ore annue, 7 ore mensili;
- personale con contratto di lavoro a tempo parziale giornaliero pari a 4 ore: 50 ore annue, 5 ore mensili

2

In caso di variazione del regime orario in corso d'anno - nel caso di trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale o viceversa - il monte ore sarà riproporzionato in ragione al nuovo orario di lavoro.

In caso di nucleo familiare con più figli in possesso dei prerequisiti di età (inclusi gemelli), il monte ore resterà invariato.

2

M. pol SE CR H - e A US 2

I lavoratori potranno, altresì, fruire di detti permessi – secondo le medesime modalità – nei seguenti casi:

- adozione o affidamento preadottivo;
- affidamento temporaneo di minori, purchè fisicamente a carico degli affidatari;
- genitore biologico ma non convivente/affidatario (nel caso di separazione o divorzio);
- il dipendente non genitore biologico o adottivo purchè coniugato o convivente more uxorio con genitore biologico o adottivo con un figlio in possesso dei requisiti di età sopra definiti;
- alternativamente qualora entrambi i genitori siano dipendenti di FASTWEB.

Al fine di verificare quanto sopra, farà fede lo stato di famiglia.

I lavoratori che volessero richiedere di fruire di tale istituto, dovranno inviare richiesta scritta all'Ufficio Risorse Umane e al proprio Responsabile di riferimento almeno un mese prima del trimestre di riferimento (a titolo esemplificativo, la richiesta dovrà essere presentata entro il 1° dicembre per fruire dei permessi nel trimestre 1° gennaio-31 marzo) ovvero annualmente.

Per la fruizione del singolo permesso il lavoratore dovrà inviare richiesta al proprio responsabile con almeno 24 ore di anticipo.

Eventuali ore non fruite nel mese precedente non potranno essere cumulate con quelle previste per il mese successivo; il monte ore verrà azzerato mensilmente, trimestralmente e annualmente.

I permessi cd. "a recupero" non potranno essere fruiti congiuntamente a permessi di altra natura, fatta eccezione per le ore di riposo per l'allattamento.

Il personale interessato dovrà recuperare le ore non prestate, mediante prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro della durata minima di 1 ora giornaliera che saranno rese entro il trimestre solare di competenza. In ragione di quanto sopra tali ore saranno considerate ai fini retributivi come ore di prestazione ordinaria, alle quali, pertanto, non verrà applicata alcuna maggiorazione per le prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro.

Qualora il lavoratore non recuperasse entro i termini previsti le ore di permesso fruite, il controvalore economico verrà trattenuto nel primo cedolino successivo a quello del trimestre di riferimento (a titolo esemplificativo, in caso di permessi fruiti e non recuperati nel trimestre gennaio-marzo, la trattenuta sul cedolino paga sarà effettuata nel mese di aprile).

Il recupero dovrà avvenire negli orari e/o nelle giornate programmate dall'Azienda.

Il lavoratore procederà ad inserire il giustificativo "*permessi a recupero genitori*" all'interno del cd. "Sportello Dipendente".

4. Congedo Matrimoniale

Le parti confermano che il personale potrà usufruire del cd. "congedo matrimoniale" entro 6 mesi dalla data di celebrazione delle nozze. (A titolo esemplificativo: data celebrazione delle nozze 3 marzo il congedo deve essere fruito entro il 3 settembre intesa quale data di termine della fruizione del congedo medesimo).

5. Permessi per visite mediche

Fermo restando che le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio devono essere effettuati fuori dell'orario di lavoro, l'Azienda riconoscerà, a tutto il personale dipendente, un numero massimo di 20 ore di permesso retribuito su base annua per "Visita Medica Specialistica". Il lavoratore dovrà comunicare all'Azienda la data e l'orario di effettuazione della visita medica con un anticipo, di norma, non inferiore a 5 giorni; il dipendente inserirà autonomamente il giustificativo di assenza parziale nello sportello del dipendente e sarà tenuto a registrare l'inizio ed il termine della porzione di giornata lavorata tramite timbratura di ingresso ed uscita.

Il tempo in cui il lavoratore è considerato assente dal servizio a titolo di "Visita Medica Specialistica" a fini di cui sopra è quello necessario all'espletamento delle Visite/accertamenti e contenuto nella certificazione medica, nonché quello di spostamento per recarsi verso il luogo di cura.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "M", "SE", "CR", "ll", "AS", "H5", and others.]

Resta confermato che il lavoratore che usufruisce di detto permesso retribuito dovrà comunque prestare nell'arco della giornata interessata una prestazione lavorativa pari ad almeno la metà del proprio profilo orario giornaliero.

Successivamente il lavoratore dovrà consegnare al rientro in Azienda idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria interessata con indicazione dell'orario (di inizio e di fine) ovvero in mancanza di quest'ultimo, della fascia oraria di effettuazione della visita medica o dell'accertamento medico stesso.

ORARIO DI LAVORO

1. Flessibilità in ingresso ed orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore distribuite dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e dei lavoratori soggetti ad archi di turnazione con riposo variabile.

L'inizio del normale orario di lavoro è fissato alle ore 8.30.

Nei confronti di tutto il personale che opera in orario base, non soggetto quindi ad archi di turnazione, è riconosciuta, con decorrenza 1 settembre 2017, una flessibilità in ingresso dalle ore 8.00 alle ore 10.00, con ricomposizione giornaliera dell'orario di lavoro che deve tener conto anche dell'intervallo meridiano al fine di completare il proprio normale orario di lavoro giornaliero. L'intervallo meridiano per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno è pari a 60 minuti collocabili nella fascia oraria compresa, di norma, tra le ore 12.00 e le ore 14.00

Il lavoratore è tenuto ad attestare l'inizio, entro la fascia di flessibilità in ingresso, ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera.

Per i lavoratori inquadrati nei livelli inquadramentali 6° - 7° e Quadro è prevista l'attestazione della presenza lavorativa all'inizio del normale orario di lavoro e comunque entro la fascia di flessibilità in ingresso.

Ove di necessità e per motivi organizzativi, si dovessero creare le condizioni che necessitano la presenza nell'unità organizzativa di almeno un lavoratore nelle fasce mattutina 8.30-10 e pomeridiana 17.30-19.00, le Parti si reincontreranno per definire modalità e contenuti.

2. Contratto di lavoro a Tempo parziale

L'Azienda agevolerà l'accoglimento, in linea con quanto previsto in materia dall'art. 18 del vigente CCNL TLC, favorendo le richieste di trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale preferibilmente a 20/30 ore settimanali.

3. Adeguamenti orari per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale

L'Azienda, ferma restando la necessità di mantenere ed incrementare i livelli di efficienza e flessibilità, nell'ottica di contemperare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori, si rende disponibile a dare corso ad un adeguamento orario a 30 ore settimanali entro il triennio di vigenza del presente accordo, nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali che operano nell'ambito del *Customer Care* e che non hanno avuto la possibilità di aderire nel triennio precedente.

I lavoratori interessati dovranno presentare richiesta scritta alla Direzione Risorse Umane della sede di riferimento entro il mese di luglio di ciascun anno. L'Azienda darà riscontro entro il mese di dicembre dell'anno stesso.

Nel concedere l'incremento orario verranno utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità:

- Anzianità aziendale;
- Familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente per l'attribuzione delle detrazioni fiscali;
- a parità dei precedenti requisiti prevale l'età anagrafica.

Le parti si danno atto che entro la scadenza della presente Intesa sarà effettuata una verifica a Livello Nazionale in merito agli adeguamenti orari effettuati, nell'arco di vigenza del presente Accordo

4. Flessibilità oraria temporanea

Le Parti, a fronte di particolari esigenze organizzative e produttive dell'Azienda, concordano sulla possibilità di procedere con trasformazioni temporanee di contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

5. Commissione Paritetica Inquadramento

Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica composta da n. 1 componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica congiunta delle professionalità.

REPERIBILITA' - LAVORO PROGRAMMATO - RIPOSO COMPENSATIVO

1. Reperibilità

A parziale modifica e novazione di quanto previsto dagli accordi aziendali vigenti in materia le parti concordano quanto segue.

A decorrere dal mese di luglio, l'indennità di disponibilità in regime di reperibilità viene così stabilita, con riferimento ai giorni della settimana ed all'inquadramento contrattuale:

- ai lavoratori inquadrati fino al 5s° livello inquadramentale:
 - euro 28 lordi per i giorni da lunedì a venerdì;
 - euro 56 lordi per il giorno del sabato;
 - euro 83 lordi per i giorni di domenica e festivi.
- ai lavoratori inquadrati nel 6°, 7° livello inquadramentale:
 - euro 32 lordi per i giorni da lunedì a venerdì;
 - euro 63 lordi per il giorno del sabato;
 - euro 92 lordi per i giorni di domenica e festivi.

Le parti confermano quanto già previsto dall'art. 27 del vigente CCNL TLC, ovvero che la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti ed il presidio del mercato di riferimento, si precisa che per intervento s'intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito della segnalazione di allarme fino al ripristino dell'anomalia che l'ha causata.

L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici da remoto messi a disposizione dall'Azienda o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità. In ogni caso il lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di prestare la propria opera nel minor tempo possibile.

Si conviene che la reperibilità non può coincidere con assenze dal lavoro di qualsiasi tipo per l'intera giornata salvo casi eccezionali. L'istituto della reperibilità, applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente accordo, viene esercitato unicamente dal personale che svolge le attività di seguito elencate:

- *Authority Operations*: prestazioni obbligatorie contenute nel "Repertorio delle prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs 259/2003";
- *Fraud Management*: presidio per prevenire scenari di frode e reagire ai comportamenti fraudolenti a danno dell'Azienda;
- *Network, Field & Service Operations*: include attività di ripristino servizio e corretto funzionamento apparati, rete, funzionalità degli impianti (a titolo esemplificativo *Network Operations Backbone*)

Per quanto concerne gli interventi effettuati nei periodi di reperibilità, sia da remoto che sul sito interessato, troveranno applicazione gli importi forfetari lordi riconosciuti su base giornaliera così come segue:

Per gli interventi effettuati nei periodi di reperibilità verrà corrisposto un importo forfetario lordo su base giornaliera che, a seconda della durata dell'intervento, sarà così articolato:

- I. Per i lavoratori fino al 5s° livello, verrà corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal CCNL;
- II. Per i lavoratori inquadrati al 6° e 7° livello:

- Fino a due ore di intervento 24,27 euro
- Da 2 ore a 4 ore di intervento 36,64 euro
- Superiore a 4 ore di intervento 47,51 euro

Le parti concordano che le madri che ne faranno richiesta scritta all'Ufficio Risorse Umane e per conoscenza al loro Responsabile, fino al compimento del 3° anno del bambino, non saranno collocate in reperibilità.

Quanto sopra troverà applicazione anche nei confronti dei padri secondo le medesime modalità tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs 151/2001 e successive modificazioni.

Le parti intendono istituire una Commissione paritetica composta da n. 1 componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con 4 rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica sull'applicazione dell'istituto della reperibilità, lavoro programmato e riposo compensativo.

2. Lavoro Programmato

Le parti convengono che, in ordine al lavoro programmato per attività non stabilmente ricorrenti e non organizzabili con regolare turnazione che, per esigenza di servizio, debbano essere eseguite di notte ovvero nei giorni festivi sarà riconosciuto il seguente trattamento economico:

- ai lavoratori inquadrati fino al 5s° livello inquadramentale:
 - le maggiorazioni previste dal vigente CCNL TLC e dagli Accordi aziendali in materia;
- ai lavoratori inquadrati nel 6°, 7° livello inquadramentale:
 - fino a 4 ore di attività lavorativa prestata dal lunedì al venerdì in orari notturni: € 46 lordi;
 - oltre 4 ore attività lavorativa prestata dal lunedì al venerdì in orari notturni: € 93 lordi;
 - fino a 4 ore di attività lavorativa prestata il sabato in orari notturni: € 62 lordi;
 - oltre 4 ore attività lavorativa prestata il sabato in orari notturni: € 124 lordi;
 - fino a 4 ore di attività lavorativa prestata nella domenica e nei festivi in orari notturni: € 72 lordi;
 - oltre 4 ore attività lavorativa prestata nella domenica e nei festivi in orari notturni: € 144 lordi;
 - fino a 4 ore di attività lavorativa prestata nella domenica e nei festivi in orari diurni: € 40 lordi;
 - oltre 4 ore attività lavorativa prestata nella domenica e nei festivi in orari diurni: € 80 lordi.

L'istituto del lavoro programmato, viene applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al presente accordo, e viene esercitato dal personale previsto nel precedente capitolo denominato *Reperibilità* e dal personale che svolge le attività di seguito elencate, a valle di verifica ed autorizzazione della Direzione Risorse Umane e Responsabile di linea:

- *Delivery nuovi servizi, change management* (a titolo esemplificativo *Network & Field Operations; IT Quality Assurance*)

3. Riposo compensativo

A seguito di interventi effettuati tra le ore 24:00 e le ore 07:00 (ovvero tra le ore 22:00 e le ore 7:00 per interventi pari o superiori alle 4 ore) del giorno lavorativo successivo ovvero nei giorni di domenica e festivi viene riconosciuto un riposo compensativo così come di seguito riportato:

- a fronte di almeno 2 interventi di durata fino ad 1 ora il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 2 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva compresa tra 1 e 4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 4 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva superiore a 4 ore il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva inferiore ad 8 ore, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 4 ore;
- a fronte di interventi di durata complessiva compresa pari o superiore a 8 ore, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il lavoratore maturerà un riposo compensativo pari a 8 ore;
- a fronte della richiesta nello sportello del dipendente del riposo compensativo di 8 ore, al Lavoratore verrà riconosciuto il buono pasto giornaliero.
- a fronte di interventi di durata complessiva inferiore a 4 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 4 ore;

- a fronte di interventi di durata complessiva superiore alle 4 ore e fino alle 8 ore prestati nella giornata di sabato diurno il lavoratore maturerà un riposo compensativo di 8 ore;

Il lavoratore dovrà fruire del suddetto riposo compensativo secondo lo schema di seguito riportato:

- a) nella stessa giornata in cui è stato effettuato l'intervento, per il lavoro svolto dopo le ore 24;
- b) nella giornata immediatamente successiva a quella in cui è stato effettuato l'intervento, per il lavoro svolto la domenica ed i festivi.

In caso di reperibilità da remoto notturno (nella fascia oraria dalle ore 2:00 alle ore 6:00) nel caso di almeno n. 3 interventi verrà riconosciuto un ulteriore riposo compensativo pari a 15 minuti per intervento. Il riposo compensativo complessivo maturabile non potrà, in ogni caso, essere superiore alle 8 ore complessive.

Le parti si danno atto che, a fronte di particolari esigenze, il lavoratore dovrà concordare con il proprio Responsabile la fruizione di detto riposo nella prima giornata utile anche se successiva a quella prevista e comunque entro 7 giorni di calendario dalla data di maturazione del riposo stesso.

Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

Le parti intendono istituire una Commissione paritetica composta da n. 1 componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente Intesa e con 4 rappresentanti della Direzione Human Capital, al fine di effettuare una verifica sull'applicazione dell'istituto della reperibilità, lavoro programmato e riposo compensativo.

NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

Le parti, al fine di consolidare i risultati e le strategie di investimento e consolidamento volte al rilancio e crescita della Società condividono l'importanza strategica di riequilibrare il profilo economico e normativo dei seguenti istituti al fine di contribuire in modo importante alla maggiore sostenibilità e competitività di FASTWEB nel settore delle Telecomunicazioni, nonché al fine garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività necessari.

A tale proposito pertanto le parti intendono modificare i trattamenti sotto elencati come segue:

1. Ferie

Le parti concordano sulla possibilità per i lavoratori di fruire delle ferie anche a frazioni di mezza giornata.

– Spettanza Aree non Operative

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Nel periodo gennaio – settembre, i lavoratori dovranno fruire di quattro settimane di ferie, comprensivi delle chiusure collettive che saranno definite entro il mese di dicembre di ciascun anno. Qualora, in previsione dei giorni di chiusura collettiva si verificassero delle eccezioni, queste formeranno oggetto di un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie la presente intesa. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non avesse fruito, ovvero non fosse stata autorizzata dall'Azienda la pianificazione richiesta dallo stesso, delle complessive quattro settimane all'interno del periodo gennaio – settembre, avrà la facoltà di pianificare nel restante periodo ottobre – dicembre le settimane non ancora fruiti. Nel caso in cui la competenza dell'anno al 31 dicembre non fosse stata fruita a causa del mancato rispetto della pianificazione da parte del lavoratore, l'Azienda procederà a comunicare direttamente al lavoratore i periodi di ferie che sarà tenuto a fruire tassativamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse da esigenze aziendali di carattere tecnico - organizzativo, sarà cura del lavoratore fruire i periodi di ferie tassativamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo attraverso una programmazione individuale. Le parti si danno atto che saranno salvaguardati eventuali casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o congedo di maternità ovvero congedi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 151/2001, art. 42 comma 5 bis.

Al rientro i lavoratori dovranno dare corso ad una pianificazione al fine di fruire tutte le spettanze non godute.

— **Spettanze Aree Operative (da intendersi Customer Care e turnisti)**

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Nel periodo gennaio – giugno, i lavoratori dovranno fruire di una settimana di ferie; nel periodo luglio – settembre si prevede la fruizione di ulteriori due/tre settimane di ferie in coerenza con le esigenze tecnico-organizzative. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non avesse fruito delle complessive quattro settimane all'interno del periodo gennaio – settembre, ovvero non fosse stata autorizzata dall'Azienda la pianificazione richiesta dal lavoratore, dovrà programmare nel periodo ottobre – dicembre quanto non fruito, in coerenza con le esigenze tecnico-organizzative e tenendo conto delle eventuali esigenze di carattere individuale. Qualora, la competenza dell'anno al 31 dicembre non fosse stata fruita, l'Azienda procederà a comunicare direttamente al lavoratore i periodi di ferie che sarà tenuto a fruire tassativamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse da esigenze aziendali di carattere tecnico - organizzativo, sarà cura del lavoratore fruire i periodi di ferie tassativamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo attraverso una programmazione individuale.

Qualora dette richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Le parti si danno atto che saranno salvaguardati eventuali casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o congedo di maternità. Al rientro i lavoratori dovranno dare corso ad una pianificazione al fine di fruire tutte le spettanze non godute ovvero congedi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 151/2001, art. 42 comma 5 bis.

Le parti si danno atto che restano confermate le modalità di pianificazione già in essere. Resta inoltre confermata l'attuale tempistica di approvazione della suddetta pianificazione da parte dell'Azienda (due mesi prima dell'inizio della pianificazione in oggetto).

Nota a Verbale

Le parti si danno atto che la programmazione delle spettanze delle Aree Operative e delle Aree non operative è da intendersi su una settimana da lunedì a sabato secondo il profilo orario assegnato.

2. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977

In ordine ai permessi previsti dall'art. 26 del CCNL TLC, le parti confermano la natura dell'istituto di effettiva riduzione dell'orario di lavoro contrattuale; ferma restando la funzione sostitutiva delle festività soppresse dei permessi previsti dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL TLC, le parti convengono che per la vigenza del presente accordo detti permessi seguiranno i criteri di fruizione e le norme previste di seguito in merito ai permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro.

In coerenza con quanto sopra, le parti convengono che detti permessi debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali.

La fruizione di detti permessi potrà avvenire anche a frazioni di mezz'ora.

— **Spettanza Aree non Operative**

I permessi di cui sopra, dovranno essere tassativamente fruiti nell'ambito dell'anno solare sia attraverso l'individuazione di un calendario di chiusure collettive definito in sede di esame congiunto così come previsto dal CCNL TLC, sia attraverso l'individuazione di periodi definiti dal lavoratore e approvati dall'Azienda. Qualora non fossero fruiti tali permessi, l'Azienda assegnerà tassativamente la fruizione nel periodo gennaio – giugno dell'anno successivo. Per l'anno 2017 le chiusure collettive sono state già condivise nei termini di applicazione all'interno dell'accordo del 21 dicembre 2016. Per i successivi anni (da intendersi il biennio 2018-2019), le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno per la definizione del calendario delle chiusure collettive.

— **Spettanza Aree Operative (da intendersi Customer Care e turnisti)**

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "MS", "CR", "H", "E", "B", "H", "8", and others.]

Le richieste di fruizione dei permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione dei permessi avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Qualora dette richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

– **Residui anni precedenti Aree non Operative**

Eventuali residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di quattro ore giornaliere ovvero di una giornata intera. Qualora al termine dei 24 mesi residuassero ancora permessi non fruiti, questi non potranno essere monetizzati.

– **Residui anni precedenti Aree Operative (da intendersi Customer Care e turnisti)**

Le parti convengono che eventuali residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale.

Decorsi tali termini di 24 mesi eventuali residui di tali permessi non potranno essere monetizzati.

La fruizione dei permessi avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo antecedente l'inizio del proprio turno di lavoro.

Qualora dette richieste, sempre per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fermo restando che vengano presentate dal lavoratore con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Le richieste di fruizione dei permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. PRESTAZIONE LAVORATIVA PER LA GIORNATA DEL VENERDI' AD ORARIO RIDOTTO

L'Azienda, nel ribadire la necessità di individuare soluzioni che consentano una migliore organizzazione del lavoro definisce una differente rimodulazione dell'orario di lavoro settimanale.

In particolare le Parti concordano sulla necessità di effettuare una prestazione lavorativa settimanale articolata su 38 ore con prestazioni pari ad 8 ore nelle giornate dal lunedì al giovedì e di 6 ore nella giornata del venerdì. Tale articolazione organizzativa troverà applicazione nel 2017 a partire dal 16 giugno al 1 settembre, e per gli anni 2018 e 2019, nel periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 luglio fino a concorrenza delle 12 settimane.

Da detta prestazione lavorativa ad orario ridotto, verrà escluso il personale impegnato nella reperibilità della settimana specifica, le aree operative di *Customer Care* e di *Operations* ovvero tutti coloro ai quali non si applicano le chiusure collettive.

L'Azienda, pertanto, procederà nei confronti dei Lavoratori full time con orario di lavoro normalista, nelle suindicate giornate del venerdì alla riduzione automatica di due ore di PAR prioritariamente di spettanza degli anni precedenti.

Per l'anno 2017, nel caso di incapienza individuale ai Lavoratori in oggetto verrà data la possibilità di usufruire in alternativa delle giornate di chiusura collettiva già definite.

Le Parti nella determinazione delle chiusure collettive terranno conto dell'istituto della riduzione dello orario di lavoro di cui al presente punto.

4. SMONETIZZAZIONE 4 NOVEMBRE e FESTIVITA' COINCIDENTI CON LA DOMENICA

Le Parti confermano che in relazione alle festività coincidenti con la domenica o altra giornata festiva (incluse le festività del Santo Patrono) i lavoratori potranno fruire su base volontaria di un giorno di permesso retribuito non monetizzabile, fino ad un massimo di 3 giorni all'anno, in luogo del regime economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC. Lo stesso dovrà essere fruito in giornata intera entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza e comunque successivamente al giorno della festività. I

lavoratori che intendano esercitare tale opzione dovranno comunicarlo all'Azienda in forma scritta entro il 20° giorno del mese precedente a quello in cui cade la festività.

Si riconferma altresì che per il periodo di vigenza del presente Accordo, in luogo del trattamento economico e normativo di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per la festività del 4 novembre, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore. Tali permessi dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. A tal fine i suddetti permessi saranno nella disponibilità del lavoratore a partire dal principio dell'anno solare di riferimento. Inoltre, al fine di facilitare la fruizione di detti permessi, fermo restando eventuali conguagli, tale titolo di assenza sarà imputato in via prioritaria rispetto ai titoli di assenza di cui ai punti 1) e 2) del capitolo "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi" del presente Verbale.

5. BUONO PASTO

Le Parti, concordano che a far data dal 1 settembre 2017, il valore nominale del buono pasto per i dipendenti che svolgono una prestazione lavorativa ordinaria pari o superiore alle 5 ore giornaliere consecutive, sarà di euro 8,80 (euro otto/80).

6. FESTIVITA' COINCIDENTI CON IL GIORNO DI RIPOSO LAVORATORI TURNISTI

Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno per verificare il numero di festività infrasettimanali. Fermo restando che l'Azienda, in via sperimentale intende riconoscere ai Lavoratori turnisti la fruizione del 80% delle festività annuali infrasettimanali, lì dove il godimento delle stesse non fosse possibile per esigenze organizzative e produttive, l'Azienda si impegna a riconoscere/monetizzare un corrispettivo economico equivalente entro la fine dell'anno di competenza.

7. TRASFERITA

Ai lavoratori inquadrati nei livelli fino al 6° e che prestano occasionalmente la propria attività lavorativa in regime di trasferta in Albania e Romania, l'Azienda riconoscerà:

- a sua discrezione, un anticipo di cassa o in alternativa una carta di credito su conto aziendale nei tempi tecnici di implementazione dei sistemi aziendali;
- un importo forfettario di 20 euro al giorno per ogni pernottamento effettuato in tali Nazioni a far data dal 1 settembre 2017.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Parti si impegnano a non avanzare a nessun livello, per tutto il periodo di riferimento, richieste inerenti le materie disciplinate dal presente accordo e da quelli sottoscritti in pari data.

Le parti concordano che per le materie non normate e non novellate dal presente accordo restano validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto.

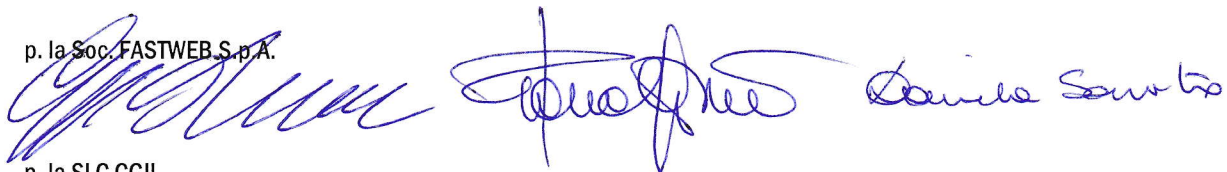
In relazione a quanto previsto nel capitolo "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi" alla scadenza del presente Accordo e delle intese correlate troverà applicazione la disciplina del CCNL TLC (Ferie, Riduzioni dell'Orario di Lavoro ed ex Festività).

Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali.

Le Parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni e dalla maggioranza delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società FASTWEB.

Letto, confermato e sottoscritto.

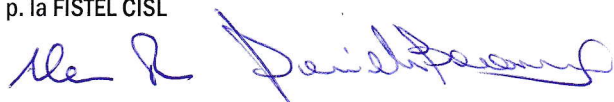
p. la Soc. FASTWEB S.p.A.

 Daniele Savio

p. la SLC CGIL

 Roberto Scheggi

p. la FISTEL CISL

 Roberto Scheggi

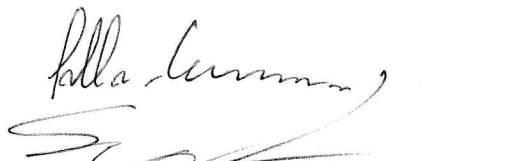
p. la UILCOM UIL

 Roberto Scheggi

p. la UGL Telecomunicazioni

 Roberto Scheggi

il Coordinamento Nazionale delle RSU

 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi
 Roberto Scheggi